

## **A422 – SKY ITALIA/AUDITEL**

Provvedimento n. 22106

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 febbraio 2011;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;

VISTA la propria delibera del 5 novembre 2009, con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti di Auditel S.r.l. (di seguito Auditel), per accertare l'eventuale esistenza di violazioni dell'articolo 102 del TFUE nell'offerta dei servizi di rilevazione degli ascolti televisivi in Italia;

VISTA la propria delibera del 5 agosto 2010, con la quale il termine di conclusione del procedimento è stato fissato al 30 giugno 2011;

VISTI gli atti del procedimento ed in particolare le comunicazioni di Sky Italia S.r.l. (di seguito, Sky) pervenute in data 19 ottobre 2010, 2 e 28 dicembre 2010, 14 e 20 gennaio 2011;

CONSIDERATO che Sky ha denunciato ulteriori comportamenti presuntivamente restrittivi della concorrenza posti in essere da Auditel, consistenti nella mancata inclusione, nel campione dell'Indagine Auditel (*panel*), degli individui stranieri residenti in Italia e nell'attribuzione dei risultati della rilevazione anche ai soggetti che non possiedono un apparecchio televisivo. Tali comportamenti, secondo Sky, costituirebbero due gravi errori metodologici nello svolgimento e nell'elaborazione dei dati dell'Indagine Auditel;

CONSIDERATO che, con riguardo alla mancata inclusione degli stranieri residenti in Italia nel campione dell'Indagine, Sky ha evidenziato che quest'ultimo è formato sulla base delle liste elettorali che non contengono gli stranieri residenti in Italia. Di conseguenza, il campione su cui sono effettuate le rilevazioni non rappresenterebbe i comportamenti di ascolto di circa cinque milioni di individui stranieri residenti in Italia. I risultati rilevati nel campione vengono, quindi, espansi in modo da essere riferiti alla totalità della popolazione residente in Italia, compresi gli stranieri. In altri termini, gli stranieri – anche se non rilevati effettivamente nell'ambito del campione – vengono contati nella fase di espansione come se fossero italiani 'medi' e quindi come se guardassero la televisione in modo analogo ai cittadini italiani.

Ciò comporterebbe, secondo Sky, *"una evidente distorsione dei risultati sul piano qualitativo (il pubblico televisivo riportato infatti ha caratteristiche socio-demografiche diverse da quelle del pubblico televisivo reale) e sul piano quantitativo, considerando che la popolazione degli immigrati è composta tipicamente da soggetti che lavorano fuori casa un elevato numero di ore al giorno con una sovra-rappresentazione degli ascolti televisivi (e quindi del valore dei relativi spazi pubblicitari)";*

CONSIDERATO che, in merito al secondo errore metodologico rilevato, Sky ha evidenziato che, sebbene il campione sia composto da famiglie dotate di almeno un apparecchio televisivo, i relativi dati di ascolto sono espansi per la totalità dei residenti in Italia, compresi coloro che vivono in abitazioni prive di apparecchi televisivi. La contestata procedura di espansione dei risultati delle rilevazioni alla popolazione che non possiede un televisore, peraltro, non riguarderebbe gli ascolti riferiti ai canali Sky; infatti, poiché il numero degli abbonati Sky nell'ambito del campione Auditel è certificato nella sua reale consistenza, nella procedura di espansione tale dato non è soggetto a correzione attraverso fattori di ponderazione. Conseguentemente, la descritta metodologia di espansione determinerebbe un ingiustificato sovradimensionamento degli ascolti televisivi di tutte le emittenti, ad eccezione di Sky, essendo quest'ultima esclusa da tale erronea procedura di espansione;

RITENUTO che i comportamenti di Auditel S.r.l. sopra descritti possono pregiudicare la correttezza dei dati di ascolto dei canali televisivi e, quindi, incidere sulle dinamiche competitive del mercato della raccolta pubblicitaria, limitando altresì le possibilità di sviluppo di nuove offerte televisive sia in chiaro che a pagamento;

RITENUTO, pertanto, di ampliare l'oggetto dell'istruttoria avviata con il provvedimento del 5 novembre 2009 ai descritti comportamenti di Auditel S.r.l.;

RITENUTO altresì necessario, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori e di garantire i diritti di difesa di Auditel S.r.l., prorogare il termine di conclusione del procedimento;

DELIBERA

a) di ampliare oggettivamente l'istruttoria con riferimento ai descritti comportamenti di Auditel S.r.l., per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE;

b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) di prorogare al 31 dicembre 2011 il termine per la conclusione del procedimento;

d) che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Siciliano;

e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione dai soggetti nei cui confronti si svolge l'istruttoria, ovvero da persone da essi delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*

IL PRESIDENTE  
*Antonio Catricalà*